

SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO	
Descrizione del Procedimento Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per: Attività commerciale in sede fissa: PARAFARMACIA	
Titolo del Procedimento SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	
Settore: AMBIENTE E SPORTELLO UNICO	Argomento: apertura, relativamente ad attività' di vendita farmaci non soggetti a ricetta medica all'interno di Es. di vicinato, Media Struttura, Grande Struttura
Dirigente arch. Roberto Bonaventura Titolare P.O. dott. Daniela Pivato	U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile del Procedimento Daniela Pivato	Responsabile dell'istruttoria Loreta De Leo

Termine del Procedimento:	
Fonti normative: D. Lgs. n. 223 del 04.07.06; L.n.248 del 04.08.06; circolare Ministero Salute n.3 del 03.10.06; note della Regione Veneto Prot.562206 del 02.10.06 e Prot. 620266 del 30.10.06	
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si	
Eccezioni: no	
Requisiti e documentazione essenziale: <ul style="list-style-type: none"> ■ Comunicazione (MODELLO A) a Ministero Salute, Agenzia Italiana Farmaco e p/c a Regione e Comune su modulo predisposto dal Ministero con allegati indicati ■ Invio alla Regione Veneto degli allegati da essa richiesti e del Mod. B ■ EVENTUALE SCIA apertura esercizio Vicinato per la vendita altri prodotti (sett. Alimentare per alimenti dietetici e sett. Non Alimentare) 	
Numero procedimenti annui: circa 1	Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: tradewin, portale: impresainungiorno.gov.it	Procedimenti collegati: <ul style="list-style-type: none"> • SCIA attestazione di registrazione sanitaria ASL
Avvio del procedimento: no	Modalità di avvio: <ul style="list-style-type: none"> di parte (X) d'ufficio () entrambe ()
Istruttoria del Procedimento (tempi, passaggi): verifica dei requisiti per sett. A (eventuale)	Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione: solo in caso di SCIA es. vicinato: <ul style="list-style-type: none"> • verifica antimafia e penale a campione • verifica requisiti professionali settore alimentare a campione
Tipo pareri: <ul style="list-style-type: none"> obbligatoriosi () facoltativi () 	Sospensione procedimento <ul style="list-style-type: none"> si () no () eventuale (X)
Atto finale: no	Validità della denuncia: illimitata
SCIA <ul style="list-style-type: none"> si (X) no () 	Silenzio assenso <ul style="list-style-type: none"> si (X) no ()
Altre informazioni: L'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , entrato in vigore lo stesso 4 luglio, ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie. Chi: Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:	

- esercizi di vicinato;
- medie strutture di vendita;
- grandi strutture di vendita.

Ogni esercizio commerciale deve però avere un [codice identificativo univoco](#). Il Ministero provvede, previa comunicazione del titolare dell'esercizio commerciale, ad assegnare detto codice univoco e a pubblicare periodicamente sul proprio sito l'[elenco](#) aggiornato dei punti vendita.

Cosa può essere venduto: Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti:

1. medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera e) e all'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
2. medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.
3. I prodotti omeopatici, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica. Si fa presente, tuttavia, che al momento, in base ad una disciplina transitoria richiamata dall'art. 20 del predetto n. 219/2006, i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995. Per questi prodotti in disciplina transitoria non si rinvengono elementi normativi sul regime di fornitura. Anche tali prodotti, peraltro, se venduti finora nelle farmacie senza ricetta (eventualmente in base a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore sotto la propria responsabilità), possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, essendo evidente che il decreto-legge n. 223/2006 ha inteso consentire la vendita in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello stesso decreto, di tutti i medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.

La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali.

Come: La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Anche se non è tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista è obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente.

È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che riporta il caduceo. In ogni caso il farmacista deve distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che lavori nell'apposito spazio.

Nell'apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l'obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale. Per "apposito reparto" deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita.

Eventuali successive variazioni [trasferimento, modifica della superficie di vendita] comportano l'obbligo della presentazione di una nuova comunicazione.

La cessazione dell'attività dovrà essere comunicata con il modello di cessazione predisposto dal Ministero della salute.

SITO DEL MINISTERO: <http://www.ministerosalute.it>, sotto l'elenco **Tem** cercare la voce Tracciabilità del farmaco.

ATTENZIONE alle disposizioni date dalla **Regione Veneto**, scaricabili dal sito: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica>